N. R.G.V.G. 130/2024 (cui è riunita la R.G.V.G. 193/2024)

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE TERZA CIVILE

La Corte di Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Rita Rigoni — Presidente

dott.ssa Barbara Gallo — Consigliera Relatrice

dott.ssa Silvia Franzoso — Consigliera

nei procedimenti per reclamo riuniti recanti **n. 130/2024** e **n. 193/2024 V.G.**

aventi ad **oggetto**: Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato civile)

promossi da

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

Reclamante

MINISTERO DELL'INTERNO, con l'Avvocatura dello Stato di Venezia

Reclamante nella causa riunita

nei confronti di

SINDACO DEL COMUNE DI PADOVA, QUALE UFFICIALE DELLO STATO CIVILE, con gli avv.ti [redacted], Michele Pozzato, [redacted] e Federica Stecca di Padova

[redacted] e [redacted], in proprio e quali rappresentanti legali esercenti la responsabilità genitoriale di [redacted], nata a Padova il [redacted], con gli avv.ti [redacted] del Foro di Roma

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA

Reclamati

sciogliendo la riserva assunta all'esito della scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30 giugno 2025, ha emesso il seguente

D E C R E T O

1. Con separati ricorsi *ex* artt. 96 D.P.R. n. 396/2000 e 739 cpc, che hanno instaurato altrettanti procedimenti aventi ad oggetto l'impugnazione avverso il medesimo decreto del Tribunale di Padova, riuniti con provvedimento adottato nel giudizio recante n. 193/2024 V.G., la Procura Generale della Repubblica ed il Ministero dell'Interno hanno interposto reclamo avverso il decreto con cui il Giudice di *prime cure* ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale volto alla rettifica dello stato di nascita redatto dal comune di Padova in persona del Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, e relativo alla minore indicata in epigrafe quale figlia delle due madri, ivi compresa quella non biologica, e ciò mediante cancellazione del nominativo di quest'ultima, prevedendo l'art. 30 D.P.R. n. 398/2000 che solo la madre biologica avrebbe titolo per essere menzionata nell'atto di nascita medesimo, unitamente al padre di sesso diverso.

2. In particolare, sia la Procura Generale che il Ministero dell'Interno, nei loro atti di reclamo hanno contestato la declaratoria di inammissibilità del ricorso per rettifica dell'atto dello stato civile, osservando che scorrettamente il Tribunale avrebbe reputato la controversia avente ad oggetto lo stato di filiazione della minore, con conseguente necessità di introdurre il giudizio nella forma del processo ordinario di cognizione, o meglio a mezzo dell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento dello stato di filiazione, una volta che l'iscrizione dell'atto di nascita del genitore d'intenzione abbia prodotto il suo effetto in quanto accettata dall'ufficiale dello stato civile, trattandosi in realtà di mera questione inerente alla legittima formazione dell'atto, avendo così il Tribunale disatteso erroneamente quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in argomento.

3. Nel merito, la Procura Generale ha ribadito che la formazione dell'atto di nascita, con l'indicazione della madre di intenzione non biologica, sarebbe contrastante con la disciplina inderogabile posta in materia, secondo cui non sarebbe consentita la formazione di un atto di nascita che indichi due persone dello stesso sesso come genitori, insistendo per la cancellazione dell'indicazione del nominativo della madre non biologica e conseguente cancellazione del suo cognome. In tal senso, nel proprio atto di reclamo, il Ministero dell'Interno ha chiesto l'accoglimento della domanda di rettifica già in prime cure formulata dal Pubblico Ministero, evidenziando, in ogni caso, come il Sindaco del comune di Padova, nella formazione dell'atto di nascita, avrebbe svolto le funzioni di ufficiale del Governo in quanto delegato *ex lege* ed organo periferico dell'amministrazione

centrale, rimanendo così la titolarità di tali funzioni in capo in particolare al Ministero dell'Interno medesimo.

4. [redacted] e [redacted], in proprio e nella qualità di legali rappresentanti esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di [redacted], nata a Padova il [redacted], nella consapevolezza del fermo e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità circa l'ammissibilità della domanda di rettifica dell'atto di nascita introdotta dinanzi al Tribunale di Padova da parte della Procura della Repubblica e circa l'esclusione della possibilità per la madre intenzionale di essere riconosciuta al momento della nascita, nei due procedimenti riuniti hanno sollecitato l'adita Corte d'Appello a rimettere nuovamente alla Corte Costituzionale la questione di legittimità degli artt. 8 e 9 L. n. 40/2004 e dell'art. 250 cc, laddove non consentono al nato nell'ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da una coppia di donne, senza ricorso a surrogazione di maternità, l'attribuzione dello stato di figlia riconosciuta anche alla donna che abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa insieme alla madre biologica.

In particolare, [redacted] e [redacted] hanno evidenziato la questione di incostituzionalità delle norme richiamate per loro contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 117 comma 1 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 della Convezione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, all'art. 6 della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Consiglio d'Europa 25 gennaio 1996), all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (proclamata da ultimo in Strasburgo il 12 dicembre 2007) e agli artt. 8 e 14 della Convenzione di Roma del 14.11.1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Sulla scorta dell'auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme richiamate, [redacted] e [redacted] hanno concluso per il rigetto della domanda di rettifica dell'atto di nascita come riproposta dal Ministero dell'Interno e dall'ufficio del Pubblico Ministero.

5. Anche il Sindaco del comune di Padova, quale ufficiale dello stato civile, nei due procedimenti di reclamo riuniti ha proposto le sue difese, riaffermando la sua legittimazione passiva nel presente giudizio, essendo egli l'autore materiale dell'atto di nascita e destinatario dell'ordine di rettificazione richiesto dalla Procura, come affermato dal provvedimento del Tribunale oggetto di reclamo, nonché riconfermando la facoltà di proporre le proprie difese avvalendosi dell'avvocatura civica e non dell'avvocatura dello Stato, anche nel caso in cui egli stia in giudizio quale ufficiale del Governo, sussistendo una ipotesi di conflitto di interesse con il Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 43 comma 3 R.D. n. 1611/1933, come ancora una volta rilevato dal Tribunale.

6. In via pregiudiziale, il Sindaco del comune di Padova ha eccepito l'inammissibilità del reclamo promosso dalla Procura Generale presso intestata Corte, posto che, a mente dell'art. 70

comma 1 R.D. n. 12/1941, ad essere legittimata all'impugnazione del decreto emesso dal Tribunale dovrebbe reputarsi unicamente la Procura della Repubblica presso detto Tribunale, mentre la Procura Generale, sarebbe legittimata solamente ad impugnare i provvedimenti emessi dalla Corte d'Appello. Analogamente, il Sindaco resistente ha eccepito anche la carenza di legittimazione del Ministero dell'Interno a proporre, a sua volta, reclamo avverso il provvedimento del Tribunale, posto che l'art. 95 D.P.R. n. 369/2000, indicherebbe come soggetti legittimati dal lato attivo e passivo del procedimento di rettifica degli atti dello stato civile unicamente il Pubblico Ministero, l'ufficiale dello stato civile ovvero il Sindaco, nonché i soggetti interessati e titolari delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte, non figurando tra essi il Ministero ridetto, salva la sua mera facoltà di intervento.

7. Ulteriormente in rito, il Sindaco ha eccepito l'improcedibilità del reclamo interposto dalla Procura in quanto la sua notificazione sarebbe intervenuta in formato cartaceo in data 28 marzo 2024 in violazione delle disposizioni introdotte con il D. Lgs. n. 149/2002 ed entrate in vigore il 28 febbraio 2023 in forza delle quali la notificazione a mezzo posta elettronica certificata sarebbe divenuta strumento obbligatorio nei confronti dei soggetti tenuti ad avere domicilio digitale, quali tutte le pubbliche amministrazioni.

8. Nel merito, il Sindaco di Padova ha evidenziato la correttezza del provvedimento reclamato, adottato con stringente e condivisibile motivazione, non potendosi peraltro provvedere con la mera rettifica dell'atto dello stato civile, avendo la minore acquisito di fatto lo stato di filiazione sin dalla risalente formazione del suo atto di nascita, non essendo il *favor veritatis* valore assoluto, dovendo lo stesso essere bilanciato con l'interesse della figlia alla stabilità della relazione.

In ogni caso, il Sindaco ha reputato del tutto corretta la formazione dell'atto di nascita con l'indicazione della madre di intenzione, anch'egli sollecitando la Corte adita a sollevare questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3, 30 comma 1 e 117 della Costituzione, degli artt. 8 e 9 L. n. 40/2004, nella parte in cui non consentirebbero la costituzione del rapporto di filiazione tra la minore e la madre intenzionale, degli art. 250 e 254 cc nella parte in cui non estenderebbero il diritto al riconoscimento al nato da madre intenzionale, dell'art. 262 cc nel parte in cui non prevedrebbe che il nato da progetto di fecondazione medicalmente assistita eterologa possa assumere il cognome della madre intenzionale, degli artt. 29 comma 2, 30 e 43 D.P.R. 396/2000 nella parte in cui non consentirebbero la formazione dell'atto di nascita con l'iscrizione della madre intenzionale.

9. All'esito della prima udienza, i gravami sono stati rinviati stante la rimessione alla Corte Costituzionale, da parte di altro Giudice investito della medesima controversia, della questione di legittimità degli artt. 8 e 9 L. n. 40/2004 e dell'art. 250 cc, laddove non consentono al nato nell'ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da una coppia di donne, senza ricorso a surrogazione di maternità, l'attribuzione dello stato di figlio riconosciuto anche dalla

donna che abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa insieme alla madre biologica, con conseguente diritto alla iscrizione dei registri dello stato civile.

10. Intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale, i procedimenti, all'esito dell'udienza del 26 maggio 2025, sono stati differiti per la trattazione all'udienza del 30 giugno 2025, al fine di consentire a tutte le parti di prendere posizione sulle statuizioni della Corte Costituzionale.

11. Pregiudiziale ad ogni altra questione è la decisione sulle eccezioni formulate dal Sindaco del Comune di Padova e relative all'affermato difetto di legittimazione del Procuratore Generale presso l'intestata Corte e del Ministero dell'Interno a promuove il presente giudizio di reclamo ai sensi dell'art. 739 cpc, questione che, riguardando la *legitimatio ad causam*, ben potrebbe essere rilevata anche d'ufficio.

Peraltro, la decisione circa il difetto di legittimazione del Procuratore Generale, non può dirsi superata dal fatto che il medesimo ha rinunciato al ricorso per reclamo con atto depositato in prossimità dell'udienza del 26 maggio 2025 ed a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, posto che deve escludersi che detta rinuncia abbia determinato l'estinzione del relativo giudizio.

Infatti, non risulta l'accettazione delle altre parti che hanno un evidente interesse alla prosecuzione del giudizio volto ad accertare la legittimità della iscrizione nei registri anagrafici a seguito della sentenza del Giudice delle Leggi. Sotto altro connesso profilo, neppure può reputarsi venuta meno la materia del contendere, posto che le conclusioni delle parti sono tra loro contrapposte: le une volte all'accoglimento del reclamo e le altre volte al suo rigetto, di modo che detto contrasto richiede la pronuncia della Corte (in generale Cass. n. 21757/2021).

12. Ritornando, quindi, alla questione della legittimazione del Procuratore Generale, secondo la prospettazione dell'ufficio del Pubblico Ministero, oltre che del Ministero dell'Interno, la controversia che occupa, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, non riguarda la decisione sullo stato di filiazione, ovvero la contestazione del rapporto di filiazione tra il genitore non biologico o intenzionale e la minore, ma unicamente la rettifica dell'atto di nascita nella parte in cui esso indica quale genitore quello non biologico, rammentandosi che, esclusa la possibilità di ritenere che l'iscrizione del fatto rilevante abbia efficacia costitutiva del rapporto in oggetto, il ricorso alla rettifica *ex* art. 95 D.P.R. n. 396/2000 non è consentito solo nel caso in cui si debba eliminare una difformità tra una situazione di fatto e quella risultante dell'atto dello stato civile, ma anche quando si debba eliminare una situazione di fatto che sia in contrasto con la previsione di legge, cosicché deve reputarsi rettificabile, in quanto difforme dalla situazione che dovrebbe essere secondo legge, l'atto che indichi come genitore la madre intenzionale, essendovi anche in questo caso un vizio che altera il procedimento di formazione dell'atto medesimo (*ex multis* Cass. n. 7413/2022).

13. Ora, il citato art. 95 comma 2 D.P.R. n. 396/2000, anche nel tenore previgente all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149/2022, prevede che il Procuratore della Repubblica può, in ogni tempo, promuovere il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile mediante ricorso al Tribunale, evenienza verificatasi nel caso di specie.

Detta legittimazione dell'ufficio di Procura a promuovere il procedimento camerale di rettificazione comporta che assuma rilevanza, ai fini che interessano, il disposto dall'art. 72, comma 1, cpc, secondo cui il Pubblico Ministero che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime, ovvero secondo le forme previste, nel caso che occupa, dall'art. 739 cpc che regola, a sua volta, il reclamo alla Corte di Appello avverso i provvedimenti camerali adottati in prime cure dal Tribunale che non siano del Giudice Tutelare, diversamente regolando l'art. 740 cpc il reclamo del Pubblico Ministero avverso i decreti del Tribunale per i quali è solo necessario il suo parere.

In ogni caso, sia l'art. 739 cpc che il successivo art. 740 cpc, invocato dalla Procura Generale per affermare la sua legittimazione al reclamo, facendo riferimento in modo impersonale all'ufficio di Procura, non risolvono affatto la questione sollevata in giudizio, ovvero se avverso il provvedimento camerale del Tribunale sia legittimato a proporre reclamo il Procuratore della Repubblica presso il Giudice di prime cure che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero se sussista legittimazione, eventualmente anche concorrente, del Procuratore Generale presso l'adita Corte che il reclamo deve decidere.

14. Si osserva che la norma ritenuta rilevante dalla giurisprudenza di legittimità ai fini in questione è quella contenuta nell'art. 70 R.D. n. 12/1941, precisandosi che l'art. 75 del medesimo ordinamento giudiziario prevede che il Pubblico Ministero esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge, così come esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti.

Ai sensi dell'art. 70 comma 1 dell'ordinamento giudiziario, le funzioni del Pubblico Ministero presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le Corti d'Appello sono esercitate dai Procuratori Generali della Repubblica e presso i Tribunali dai Procuratori della Repubblica, mentre il successivo comma 3 dello stesso articolo stabilisce che i Procuratori Generali, gli Avvocati Generali presso le sezioni distaccate di Corte d'Appello e i Procuratori della Repubblica esercitano le loro funzioni personalmente o per mezzo dei dipendenti magistrati addetti ai rispettivi uffici.

Secondo quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, *"da quanto precede deriva che ciascun membro dell'ufficio può agire per l'ufficio e può sostituirsi ad un altro membro nell'adempimento delle funzioni, sicché, nell'ambito dello stesso processo, soggetto dell'azione è l'ufficio e non il capo dello stesso; che la legittimazione dei singoli membri è data dall'appartenenza all'ufficio e dal potere -*

dovere che da quella consegue; che la legittimazione dell'ufficio si determina con riferimento al Giudice competente a conoscere della domanda e spetta a quello funzionante presso tale Giudice; che la legittimazione ad operare nel singolo processo si trasferisce, nelle fasi d'impugnazione, all'ufficio del Pubblico Ministero funzionante presso il Giudice del gravame. Pertanto - salvo deroghe espressamente previste (ricorso nell'interesse della legge; impugnazione nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'art. 72 cpc) - legittimato a proporre l'impugnazione è l'ufficio funzionante presso il Giudice che ha pronunciato la sentenza, anche se, proposta l'impugnazione, chi deve poi compiere i relativi atti nella fase di gravame è l'ufficio funzionante presso il Giudice d'impugnazione" (Cass. n. 6856/1995 e Cass. n. 12236/2003).

Argomentando sulla scorta della ricostruzione operata, discende che, mentre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale è legittimato a proporre il reclamo avverso la decisione del Tribunale, cosicché, solo una volta in cui detto reclamo sia stato proposto dalla Procura legittimata, la Procura Generale presso la Corte di Appello procedente compirà i relativi atti nella fase di gravame, una analoga legittimazione a ricorrere in appello avverso il decreto del Tribunale non appartiene al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, salvi i casi, non ricorrenti nell'ipotesi di specie, di legittimazione concorrente in materia matrimoniale, ad eccezione dei giudizi di separazione personale tra coniugi, ove la facoltà di impugnazione spetta tanto al Pubblico Ministero presso il Giudice che ha pronunciato la sentenza, quanto al Pubblico Ministero presso il Giudice competente a decidere sull'impugnazione.

15. Peraltro, il fatto che il Pubblico Ministero abbia la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti, non conferisce indistintamente alla Procura della Repubblica e alla Procura Generale presso la Corte di Appello la legittimazione a reclamare il decreto emesso dal Tribunale in materia di rettifica degli atti dello stato civile. A ciò consegue che il reclamo proposto dalla Procura Generale presso l'adita Corte di Appello deve reputarsi inammissibile essendo privo detto ufficio del Pubblico Ministero di *legitimatio ad causam*.

16. Va precisato che la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dalla Procura Generale è adottata secondo il principio della ragione più liquida e così a prescindere dal fatto che, nel caso di specie, vi sia un difetto di integrità del contraddittorio, mancando la notificazione del reclamo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

In effetti, secondo la giurisprudenza di legittimità, *"l'integrazione del contraddittorio, in sede d'impugnazione, nei confronti del Pubblico Ministero presso il Giudice a quo non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l'intervento, ma soltanto in quelle nelle quali egli sia titolare del potere di proporre impugnazione, trattandosi di cause che lo stesso avrebbe potuto*

proporre o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi dell'art. 72 cpc" (Cass. n. 3252/2022 e Cass. Sez. Un. n. 3556/2017).

Così, posto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, nel caso che occupa e per quanto già detto, disporrebbe del potere di proporre reclamo avverso il decreto del Tribunale, il reclamo promosso dalla Procura Generale avrebbe dovuto essere notificato alla prima. Tuttavia, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo e considerato che la ridetta notificazione del reclamo di per sé non muterebbe la decisione circa l'inammissibilità di questo, appare ben possibile provvedere per ridetta inammissibilità, pur in difetto di integrità del contraddittorio (*ex multis* Cass. n. 23542/2015, Cass. n. 30100/2018 e Cass. n. 10839/2019). Rimane, infine, assorbita l'ulteriore eccezione in rito sollevata in atti e relativa alla asserita invalidità della notificazione del ricorso per reclamo interposto dalla stessa Procura Generale.

17. Di converso, deve reputarsi destituita di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione del Ministero dell'Interno nel proporre a sua volta reclamo.

Preliminarmente, deve darsi atto che nel giudizio di reclamo proposto dal Ministero dell'Interno il contraddittorio risulta del tutto integro. Infatti, l'atto di reclamo, oltre ad essere stato notificato al Sindaco del comune di Padova e alle parti private, risulta notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, che non ha proposto difese proprie, ed alla Procura Generale presso l'intestata Corte d'Appello, onde dare modo a quest'ultima di esprimere le proprie deduzioni.

18. Ciò premesso, deve evidenziarsi che il procedimento di rettificazione introdotto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha visto come parti, oltre il Pubblico Ministero ricorrente, le controinteressate risultanti madri della minore dall'atto dello stato civile oggetto di domanda, il Sindaco del Comune di Padova che ha provveduto a formare l'atto in questione e che ha svolto le sue difese contrastando la domanda del Procuratore ed il Ministero dell'Interno, che ha aderito alla richiesta di rettificazione dell'atto di nascita.

In argomento, il primo Giudice ha riconosciuto sia al Ministero che al Sindaco del Comune di Padova la qualità di parti, affermando la concorrente legittimazione dell'amministrazione centrale che, nel processo, si è esplicata nella sostanza con la domanda di rettifica dell'atto di nascita in adesione alla richiesta del Pubblico Ministro, domanda invece osteggiata dal Sindaco medesimo.

19. Considerazione imprescindibile da cui prendere le mosse è che, nella materia che occupa, il Sindaco è ufficiale del Governo e, in particolare, del Ministero dell'Interno, di modo che il primo esercita le sue funzioni in materia di formazione e tenuta degli atti dello stato civile in detta qualità, essendo direttamente imputabile l'esercizio di dette sue competenze all'amministrazione centrale per cui opera, cosicché è pacificamente e costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità che la titolarità delle funzioni in discussione resta in capo al Ministero dell'Interno che dispone di poteri

di vigilanza sulla tenuta di detti atti, secondo quanto si desume chiaramente dagli artt. 54 D. Lgs. n. 267/2000, 1 e 9 D.P.R. n. 396/2000.

Invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di affermare la legittimazione del Ministero nell'ipotesi di domanda proposta dai soggetti interessati alla formazione dell'atto dello stato civile, a fronte del diniego del Sindaco quale ufficiale del Governo di provvedere nel senso richiesto, così evidenziando la legittimazione passiva concorrente del Sindaco e del Ministero, nonché affermandosi la legittimazione del Ministero medesimo alla impugnazione ove il Tribunale abbia accolto la domanda dei richiedenti reputandosi illegittimo il rifiuto del Sindaco medesimo (Cass. Sez. Un. n. 12193/2019 e Cass. n. 39768/2021).

Così, detta giurisprudenza ha avuto riguardo all'ipotesi regolata dall'art. 95 D.P.R. n. 396/2000 e relativa alla domanda di chi voglia opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile, mentre non riguarda l'ipotesi in cui la domanda di rettifica sia promossa in contrasto con la posizione degli interessati a mantenere inalterato l'atto dello stato civile, ovvero le madri e lo stesso Sindaco che ha formato l'atto di nascita.

In questo caso, certamente soccorre quanto disposto dal comma 2 della norma in commento, secondo cui il Procuratore della Repubblica può in ogni momento promuovere il procedimento di rettifica dinanzi al Tribunale. Tuttavia, detta legittimazione all'azione non può reputarsi esclusiva e tale da ridurre la posizione del Ministero dell'Interno a mero interventore dipendente dalla domanda del Pubblico Ministero, posto che in tal modo si vanificherebbe il chiaro portato delle norme già rammentate, secondo cui la titolarità delle funzioni in discussione resta in capo al Ministero dell'Interno che dispone di poteri di vigilanza sulla tenuta degli atti dello stato civile, avendo piena titolarità di detta vigilanza e, quindi, si deve ritenere, la piena titolarità del potere – dovere di chiedere la rettifica dell'atto formato erroneamente.

20. Così, il Ministero dell'Interno, pur evocato in giudizio dinanzi al Tribunale da parte della Procura della Repubblica, con le proprie difese volte ad ottenere, come richiesto dal Pubblico Ministero, la rettifica dell'atto di nascita per cui è giudizio, ha fatto valere le proprie prerogative relative al potere – dovere di vigilanza sulla corretta formazione e tenuta degli atti dello stato civile, in quanto pienamente legittimato in proprio a detta domanda di rettifica.

Ne deriva che, seppure va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione il reclamo interposto dalla Procura Generale presso l'intestata Corte, il Ministero dell'Interno deve ritenersi avere invece piena legittimazione, oltre che interesse, a reclamare il decreto del Tribunale di Padova, insistendo nella domanda di rettificazione valutata inammissibile dal primo Giudice.

21. Va, poi, rilevato, che non è devoluta a questa Corte la questione dello *ius postulandi* per i difensori del comune di Padova, che ha nominato gli stessi tra i propri avvocati e al di fuori

dell'avvocatura dello Stato, posto il predicato, possibile, conflitto di interessi nelle posizioni processuali assunte da dette parti.

22. Venendo a considerare i motivi di reclamo relativi alla assorbente pronuncia di inammissibilità del ricorso introdotto *ex* art. 95 D.P.R. n. 396/2000, deve riaffermarsi il già accennato principio, ripetutamente sancito dalla Corte di Cassazione, secondo cui "*la rettificazione degli atti di stato civile non può ritenersi limitata alla sola correzione degli errori materiali che siano commessi nella formazione degli atti di stato civile, poiché, come è dato desumere anche dall'art. 454 cc (poi abrogato dal D.P.R. n. 396 del 2000, art. 110, comma 3) che applica il procedimento di rettificazione a casi che restano al di fuori dell'ambito della mera correzione degli errori materiali, l'espressione <<rettificazione richiesta dall'interesse pubblico>> (R.D. n. 1238 del 1939, ex art. 163, poi abrogato dal medesimo D.P.R.) non può essere intesa in senso stretto, né può essere limitata alla sola rettificazione di singoli atti, ma deve essere riferita in senso ampio alla tenuta dei registri dello stato civile nel loro complesso e può ricomprendere la cancellazione di un atto compilato o trascritto per errore, la formazione di un atto omesso, ed anche la cancellazione di un atto irregolarmente iscritto o trascritto*" (Cass. n. 16567/2021; Cass. n. 1204/1984).

"*A tal fine, l'autorità giudiziaria dispone di una cognizione piena sull'accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell'atto di nascita del figlio con la realtà generativa e di discendenza genetica e biologica di quest'ultimo, potendo, a tale limitato fine, avvalersi di tutte le risorse istruttorie fornitele dalla parte*" (Cass. n. 13000/2019).

23. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito - nello specifico caso di procedimento quale è quello presente e che non aveva origine dall'impugnazione da parte di un interessato del rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile alla richiesta di trascrizione dell'atto di nascita, ma dalla domanda, *ex* art. 95 comma 2 D.P.R. n. 396/2000, proposta dal Pubblico Ministero di cancellazione della iscrizione già effettuata, in quanto fondata sull'allegazione della contrarietà della iscrizione alla disciplina dettata dalle disposizioni nazionali - che tale domanda scaturisce "*da una difformità tra la situazione di fatto, quale dovrebbe essere nella realtà secondo la predetta disciplina, e quella annotata nel registro degli atti di nascita, causata da un errore asseritamente compiuto in sede di iscrizione, e non dà pertanto luogo ad una controversia di stato, ma proprio ad una delle controversie previste dal D.P.R. n. 396, art. 95*" (Cass. n.7413/2022, Cass. n. 23319/2021 e Cass. n. 21094/2009).

24. Infine, si deve considerare anche la recente riaffermazione di detti principi da parte della Corte di Cassazione che, decidendo su fattispecie assimilabile alla presente, ha avuto modo di ritenere "*che l'unico strumento utilizzabile, ai fini della contestazione della legittimità della annotazione sull'atto di nascita operata dall'ufficiale di stato civile, dev'essere individuato nel procedimento di rettificazione, la cui funzione, collegata a quella pubblicitaria propria dei registri dello stato civile*

ed alla natura dichiarativa propria delle annotazioni in essi contenute, aventi l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 451 cc, ma non costitutive dello status cui i fatti da esse risultanti si riferiscono, esclude peraltro l'idoneità della decisione ad acquistare efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del rapporto giuridico di filiazione" (Cass. n. 4448/2024).

25. Così, in accoglimento del relativo motivo di reclamo, deve ritenersi che il Tribunale di Padova ha erroneamente ritenuto che il giudizio introdotto dalla Procura della Repubblica avesse ad oggetto questione di stato, con conseguente erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso che, invece, doveva essere deciso nel merito, come ancora richiesto nella presente sede di gravame.

26. Passando all'esame del merito del giudizio, la questione attiene all'iscrizione nei registri dello stato civile del nome e cognome oltre che della madre biologica anche di quella intenzionale.

Fino alla recente pronuncia della Corte Costituzionale, tanto il precedente indirizzo dello stesso Giudice delle leggi che aveva invitato il legislatore ad intervenire (Corte costituzionale n. 32/2021) quanto della Corte Europea dei diritti dell'uomo (CEDU, Sez. I, sent. del 22 giugno 2023) quanto della Corte di Cassazione (così ordinanza n. 7413 del 7 marzo 2022) erano in senso ostativo alla iscrizione, essendosi affermato che la scelta del legislatore (artt. 4 e 5 della l. n. 40 del 2004) era nel senso di limitare l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per rimuovere cause impeditive della procreazione circoscritte ai casi di sterilità o di infertilità accertate e certificate da atto medico; che la scelta era riferita a situazioni di infertilità patologica, alle quali, come precisato dalla Corte Costituzionale, non era omologabile la condizione di infertilità della coppia omosessuale (v. C. Cost. n. 221 del 2019); che il limite soggettivo (coppia di sesso diverso) posto dall'art. 5 della L. n. 40/2004 all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita non era stato caducato da un intervento della Corte Costituzionale.

L'esegesi costituzionalmente orientata era praticabile dinanzi a un'alternativa che vedeva il risultato di quella difforme in contrasto con norme o principi costituzionali, ma, nel caso concreto, la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 32 del 2021, affrontando, proprio, la questione di legittimità degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004, oltre che dell'art. 250 cc, aveva negato il contrasto quantomeno in termini di significatività e possibilità di intervento della Corte stessa ai fini di una pronuncia di incostituzionalità.

Una diversa interpretazione delle norme, involgenti la sola questione della formazione dell'atto di nascita, «non è affatto imposta dalla necessità di colmare in via giurisprudenziale un vuoto di tutela», implicando pur sempre il suddetto vuoto, in materia, quale questa, eticamente sensibile, «scelte legislative di riscontro in base all'equilibrio di diversi valori costituzionali - tutti coinvolti e tutti in gioco -», a fronte delle quali scelte «non sarebbe ammissibile, perché potenzialmente finanche arbitraria, una qualsivoglia attività di supplenza in termini solo giurisprudenziali» (Cass. 6383/2022).

Il rifiuto delle autorità italiane di iscrivere nei registri degli atti dello stato civile gli atti di nascita dei loro figli nati all'estero mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita non era trasmodante per l'ampio margine di discrezionalità di cui disponeva l'autorità statuale per quanto riguardava l'applicazione dei mezzi di accertamento o di riconoscimento della filiazione. La tutela, secondo le pronunce citate, avrebbe potuto essere apprestata attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari.

27. È intervenuta poi la pronuncia della Corte Costituzionale n. 68, pubblicata il 28 maggio 2025. Accogliendo la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Lucca, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale. Da questo deriva il diritto alla conseguente iscrizione nei registri dello stato civile del riconoscimento, con il nome ed il cognome della madre biologica e di quella intenzionale.

28. Tale arresto è stato argomentato in considerazione del primario interesse del minore, a tutelare il quale non è sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il «diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori» (sentenza n. 102 del 2020), diritto riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (art. 315 *bis*, primo e secondo comma, e 337 *ter*, primo comma, cod. civ.) e affermato altresì da una pluralità di norme internazionali e dell'Unione europea (art. 8, comma 1, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nonché art. 24, paragrafo 3, CDFUE); in considerazione dell'unicità dello stato di figlio, quale principio ispiratore della riforma della filiazione, introdotta nel biennio 2012-2013, compendiato dal nuovo art. 315 cod. civ. per cui «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico»; in considerazione del fatto che il carattere omosessuale della coppia che aveva avviato il percorso genitoriale in questione non poteva costituire impedimento allo stato di figlio riconosciuto per il nato; in considerazione della conseguente «lacuna dell'ordinamento nel garantire tutela ai minori e ai loro migliori interessi [intesi] come necessaria permanenza dei legami affettivi e familiari, anche se non biologici, e riconoscimento giuridico degli stessi, al fine di conferire certezza alla costruzione dell'identità personale»; in considerazione del fatto che il riconoscimento formale dello *status filiationis* costituisse un diritto che è «elemento costitutivo dell'identità personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, dall'art. 2 della Costituzione» (sentenza n. 32 del 2021); in considerazione della insufficienza dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, in favore del *partner* dello stesso sesso del genitore biologico, per sanare

il *vulnus* all'identità personale e all'interesse del minore a vedersi riconosciuto lo stato di figlio ai sensi dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004.

Per la Corte Costituzionale, dunque, il mancato riconoscimento – riconoscimento effettuato secondo le modalità previste dall'ordinamento (artt. 250 e 254 cod. civ. e D.P.R. n. 396 del 2000) – al nato in Italia dello stato di figlio di entrambe le donne che, sulla base di un comune impegno genitoriale, abbiano fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate legittimamente all'estero, costituisce violazione dell'art. 2 Cost., per la lesione dell'identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile; dell'art. 3 Cost., per la irragionevolezza dell'attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse; dell'art. 30 Cost., perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli.

Accertata la persistenza di un *vulnus* anche rispetto al quadro normativo esaminato dalla sentenza n. 32 del 2021 e l'insussistenza di un controinteresse tale da giustificare un bilanciamento rispetto all'interesse del minore a vedersi riconosciuto automaticamente e sin dalla nascita lo *status* di figlio anche della madre intenzionale, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost., nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

29. La Corte d'Appello, in applicazione delle regole dettate dalla sentenza della Corte Costituzionale di cui al precedente punto e di applicazione necessaria (art. 136 Cost.), con diversa motivazione e per ragioni di merito, non può quindi che pervenire al rigetto del reclamo del Ministero dell'interno con la conferma dell'iscrizione operata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Padova, in quanto conforme alla disciplina normativa siccome derivata dalla pronuncia costituzionale, posto che la madre biologica e la madre intenzionale della minore di cui al presente giudizio hanno legittimamente svolto all'estero la pratica di procreazione medicalmente assistita, assumendosi entrambe l'impegno e le conseguenti responsabilità del percorso che ha condotto alla filiazione e la minore, nata in Italia, deve essere conseguentemente registrata come figlia di entrambe le donne.

30. Le spese processuali tra tutte le parti del giudizio vanno compensate *ex* art. 92 comma 2 cpc, considerato il mutamento di giurisprudenza sopravvenuto sulla questione dirimente.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo nei reclami riuniti, così provvede:

1) dichiara inammissibile il reclamo del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia;
2) accerta la legittimazione attiva concorrente in capo al Ministero dell'Interno ed al Sindaco del Comune di Padova;
3) rigetta il reclamo nel merito accertando la legittima iscrizione nei registri dello stato civile ad opera dell'Ufficiale di stato civile del comune di Padova;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5) dispone d'ufficio, a norma dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/2003, che in caso di diffusione del presente decreto in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati.

Manda alla cancelleria per gli incombenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 1° luglio 2025.

La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni